

COMUNE DI VILLANTERIO

**Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio- Esercizio finanziario 2019 – 2021
art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267**

IL REVISORE DEI CONTI

PREMESSA

Il Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021.

In data 21.06.2019 è stata sottoposta al Revisore unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Non è stata rilevata l'esistenza di alcun debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000;

L'Ente attesta che in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, è emerso quanto di seguito esplicitato:

- non sussistono eventuali debiti fuori bilancio;
- gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;
- la gestione di competenza e di cassa relative alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
 - un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
 - il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

Il Revisore procede all'analisi della variazione di bilancio proposta al Consiglio Comunale ed attesta che la variazione proposta è:

- Attendibile sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrua sulla base delle spese da impegnare e della loro esigenza;
- Coerente in relazione al Dup 2019/2021 e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato il permanere degli equilibri di bilancio richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel che sono così assicurati:

DESCRIZIONE	IMPORTI PREVISTI AL 31.12.2019
FPV parte corrente	
ENTRATE CORRENTI (Tit. 1 – 2 – 3)	1.800.000,00
Utilizzo contributi da costruzione per spese correnti	-----
Avanzo applicato alla parte corrente	150.440,00
Totale	1.950.440,00
SPESE CORRENTI	1.540.000,00

SPESE RIMBORSO PRESTITI	97.179,69
Totale	1.637.179,69
1) SALDO GESTIONE CORRENTE	313.260,31
FPV parte capitale	229.000,00
ENTRATE TITOLO IV – VI	210.000,00
Avanzo applicato alla parte capitale	150.000,00
SPESE TITOLO II — investimenti	370.000,00
2) SALDO GESTIONE INVESTIMENTI	219.000,00
Totale saldo gestione	531.260,31
Avanzo di competenza previsto al 31.12.2019	531.260,31

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, il Revisore Unico:

- da atto del permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza (tramite l'applicazione dell'avanzo libero alla parte corrente) che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2019-2021.

Villanterio, 27/06/2019

Il Revisore Unico

Dott.ssa Baggini Emilia
